

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2168-A

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,  
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE COMPAGNA)

Comunicata alla Presidenza il 18 novembre 2004

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Interventi a favore delle università non statali

d'iniziativa dei senatori EUFEMI, ANDREOTTI, MANCINO,  
COMPAGNA, BIANCONI, FORLANI, CICCANTI, IERVOLINO,  
MONCADA LO GIUDICE di MONFORTE, MAGNALBÒ,  
BASTIANONI, CALVI, MAGISTRELLI, MELELEO, MASCIONI,  
CAVALLARO, ZAVOLI, DEL TURCO e GABURRO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2003

## INDICE

Relazione . . . . .	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente . . . . .	»	6
Disegno di legge, testo d’iniziativa del senatore Eufemi ed altri e testo proposto dalla Commissione. . . . .	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il 13 ottobre scorso la Commissione istruzione ha concluso l'esame in sede referente del disegno di legge n. 2168, volto ad assicurare agli atenei non statali, legalmente riconosciuti e che rispondono a determinati requisiti, un finanziamento integrativo dei contributi già stanziati ai sensi della legge n. 243 del 1991.

In particolare, il provvedimento condiziona l'erogazione del contributo ad alcuni criteri di eccellenza: praticare tasse universitarie di ammontare non superiore rispetto alla media delle università statali; esentare dalla corresponsione delle tasse i soggetti aventi diritto ai sensi della normativa generale sul diritto allo studio; assicurare un rapporto studenti/docenti di ruolo inferiore o pari a 50. L'obiettivo è infatti quello di premiare gli atenei che hanno conseguito un elevato livello di qualità della didattica (testimoniata da un basso rapporto tra studenti e docenti) senza, al contempo, porre eccessivi oneri a carico degli studenti.

Pur trattandosi di una disciplina di carattere generale, non sono peraltro molti gli atenei non statali che si conformano agli anzidetti requisiti. Alcuni impongono, infatti, tasse onerose, ovvero ricorrono all'apporto di docenti a contratto. Risponde invece pienamente agli anzidetti criteri l'ateneo urbane «Carlo Bo».

Su tale provvedimento si era registrato in Commissione un consenso unanime, dovuto alla piena consapevolezza di tutte le parti politiche dell'estremo rilievo dell'attività svolta dalle università non statali di eccellenza.

Il disegno di legge originario, proprio in considerazione dell'esigenza di assicurare adeguato sostegno finanziario a dette istitu-

zioni, prevedeva l'erogazione di 30 milioni di euro per il triennio 2003-2005. Tuttavia, in considerazione del tempo intercorso dalla presentazione del disegno di legge e l'effettiva trattazione in Commissione, nonché delle assai inferiori disponibilità finanziarie dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, il senatore Eufemi - primo firmatario del disegno di legge stesso - aveva presentato un emendamento che riduceva l'onere economico all'ammontare delle somme effettivamente disponibili nel bilancio del Ministero (4,5 milioni di euro per il 2005 e 7,5 milioni di euro per il 2006). Pur con il rammarico di non poter assicurare un sostegno più consistente, la Commissione conveniva su tale emendamento, nella consapevolezza che si trattasse dell'unica possibilità di offrire comunque un segnale di attenzione dello Stato nei confronti dei predetti atenei.

All'approvazione di detto emendamento la Commissione bilancio subordinava del resto il suo parere favorevole sul provvedimento nel suo complesso.

A conclusione della procedura in sede referente, la Commissione decideva poi all'unanimità di chiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento in sede deliberante del disegno di legge, nel testo modificato.

È pertanto con vivo rammarico che la Commissione ha dovuto successivamente prendere atto del parere contrario al trasferimento espresso dal Governo, a giudizio del quale l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca non presenta risorse atte a fronteggiare gli oneri derivanti dalla suddetta iniziativa.

Nel rilevare la contraddittorietà di tale diniego rispetto al parere favorevole invece reso dalla Commissione bilancio, in qualità di relatore sollecito quindi l'Assemblea nel suo complesso ad adoperarsi onde reperire,

nel corso della prossima manovra finanziaria, risorse idonee alla copertura del disegno di legge.

COMPAGNA, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: VALDITARA)

**su testo ed emendamenti**

5 ottobre 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, premesso che le sue disposizioni sono riconducibili alla definizione delle norme generali sull'istruzione, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Esaminati altresì gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario sull'emendamento 1.0.1, in quanto reca una disposizione potenzialmente lesiva dell'autonomia delle singole università e in quanto palesemente in contrasto con i canoni di ragionevolezza, ove si consideri che nelle università statali non è presente analogo obbligo di presenza di rappresentanti del Governo in consiglio d'amministrazione. Esprime, infine, parere non ostativo sull'emendamento 1.1.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRARA)

**su testo ed emendamenti**

12 ottobre 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti trasmessi – riservandosi di riesaminare il testo del provvedimento in sede di formulazione del parere per l'Assemblea al fine di verificare se, incidendo l'onore previsto dall'articolo 1, come riformulato dalla proposta 1.1, sugli accantonamenti relativi agli anni 2005 e 2006 del Fondo speciale di parte corrente previsto dal disegno di legge finanziaria 2005, sussistano le risorse necessarie a coprire i suddetti oneri a partire dall'esercizio finanziario 2005 – esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 1.1, su cui esprime parere di nulla osta con la suddetta riserva.

La Commissione esprime inoltre parere di nulla osta sulla restante proposta 1.0.1

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE EUFEMI ED ALTRI

## Art. 1.

1. Ad integrazione dei contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, lo Stato assegna alle predette università ed istituti un contributo integrativo annuo di 30 milioni di euro per il triennio 2003-2005.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti i quali, nei tre anni accademici precedenti quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si siano conformati ai seguenti criteri:

a) aver applicato importi e contributi delle tasse universitarie non superiori alla media delle università statali;

b) aver esentato da tasse e contributi universitari gli studenti con *handicap* o aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sul diritto allo studio;

c) aver presentato un rapporto studenti-docenti di ruolo pari o inferiore a 50.

3. All'onere di cui al comma 1, valutato in 30 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

1. Ad integrazione dei contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, è **stanziato un contributo in favore delle predette università ed istituti nel limite massimo di 4,5 milioni di euro per l'anno 2005 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2006.**

2. *Identico.*

3. All'onere **derivante dal** comma 1, **pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2005 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2006**, si provvede mediante corrispondente **utilizzo delle proiezioni per gli anni 2005 e 2006** dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2004-2006**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2004**, allo scopo parzialmente utilizzando

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.